

EUROFOR SRL - CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

ART. 1 – PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Spedizione ("CGS") disciplinano, salvo diverso accordo scritto tra le parti, tutti i servizi resi da EUROFOR SRL ("Spedizioniere") in favore del Cliente/Mandante. Le CGS sono allegare a ogni quotazione.

Il Cliente/Mandante accetta che le presenti CGS trovino piena applicazione a tutti i vigenti e futuri rapporti contrattuali, nonché alle azioni extracontrattuali. Le eventuali condizioni generali predisposte dal Cliente non si applicano, salva diversa pattuizione scritta. Ogni modifica alle CGS è valida solo se concordata per iscritto.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Nelle presenti CGS si intende per:

- **Spedizioniere:** EUROFOR SRL, che agisce nella veste di Spedizioniere puro (art. 1737 c.c.) o di Spedizioniere-Vettore (art. 1741 c.c.) a seconda delle modalità concrete di esecuzione del servizio (v. art. 9).
- **Mandante/Cliente:** il soggetto che conferisce il Mandato di spedizione, con o senza rappresentanza.
- **Mittente:** lo speditore/caricatore (shipper) nel documento di trasporto.
- **Vettore:** il soggetto che esegue o assume l'esecuzione del trasporto.
- **Merce:** i beni oggetto del trasporto identificati nel Mandato.
- **Merce Pericolosa:** merci regolate da normativa speciale (IATA, IMO, ICAO, ADR, ecc.).
- **Sosta Tecnica:** sosta della Merce in aree di stoccaggio per esigenze connesse all'esecuzione della spedizione (re-instradamento, groupage, cross docking, ecc.).
- **Operazioni Accessorie:** attività funzionalmente connesse alla spedizione: operazioni doganali, Sosta Tecnica, assicurazioni, imballaggio, fissaggio, fardaggio, rizzaggio, fumigazione, pesatura VGM/SOLAS, ecc.

ART. 3 – ASSUNZIONE E ACCETTAZIONE DEGLI INCARICHI

Lo Spedizioniere provvede alla stipulazione del contratto di trasporto e al compimento delle Operazioni Accessorie con la massima diligenza, sulla base delle istruzioni scritte del Mandante.

Lo Spedizioniere non accetta, salvo previo assenso scritto: Merce Pericolosa non regolarmente documentata; merci soggette a deterioramento con imballo inadeguato; valori, monete, opere d'arte; merci soggette a restrizioni/embargo. In assenza di assenso scritto, lo Spedizioniere può risolvere il contratto o, in caso di pericolo, disporre della merce; Mandante e Mittente risponderanno per tutte le conseguenze.

ART. 4 – OPERAZIONI DOGANALI

Qualora venga affidato allo Spedizioniere l'incarico di svolgere operazioni doganali in import/export, il Mandante deve rilasciare apposito mandato scritto specificando la rappresentanza (diretta o indiretta, con o senza sub-mandato).

Il Mandante garantisce che la documentazione è autentica, completa e priva di irregolarità; che la Merce corrisponde alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è in regola con la marcatura e la classificazione doganale; che non è soggetta a restrizioni, embarghi o sanzioni internazionali (UE, ONU, USA, UK, ecc.) o nazionali.

Il Mandante è tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali e i documenti necessari. In caso di irregolarità, si impegna a manlevare e tenere indenne lo Spedizioniere da ogni pregiudizio, danno, spesa, sanzione e procedimento civile o penale.

ART. 5 – TERMINI DI CONSEGNA

Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna e non può essere tenuto responsabile per ritardi nel prelievo, trasporto e/o consegna, indipendentemente dalla causa o da eventuali termini di resa indicati unilateralmente dal Mandante. I transit time comunicati sono meramente indicativi (ETD/ETA).

ART. 6 – CORRISPETTIVI, ANTICIPI E DIRITTO DI RITENZIONE

Le quotazioni si riferiscono esclusivamente alle prestazioni ivi specificate, per Merci di volume, dimensioni e peso normali. Salvo accordo scritto, non includono gli adeguamenti automatici per variazioni del prezzo del gasolio (art. 83 bis, L. 133/2008).

Il Mandante/Mittente rimborsa allo Spedizioniere noli anticipati, corrispettivi del trasporto, noleggio contenitori, dazi, spese e ogni altra somma anticipata, con relativi interessi e perdite per variazioni di cambio. Per le spedizioni marittime sono a carico del Mandante anche: demurrage, detention, port storage, movimentazione container, transhipment, visite doganali, costi per mancato carico, surcharges (BAF, CAF, OTHC, DTHC, EBS, ODF, DDF, emergency fees Suez/Panama, ecc.).

In conformità alla Convenzione SOLAS 74 (Risoluzione IMO MSC 380(94) – VGM), il Mandante/Mittente comunica il dato VGM entro i termini della Booking Confirmation; in assenza il container non può essere caricato e i costi sono a suo carico. La pesatura VGM può essere affidata allo Spedizioniere previo mandato specifico.

Il Mandante/Mittente tiene indenne lo Spedizioniere da richieste di terzi per noli, dazi, surcharges o altre somme. Nessuna compensazione è ammessa salvo diversa pattuizione.

In caso di inadempimento, lo Spedizioniere può sospendere le spedizioni successive. Lo Spedizioniere ha privilegio e diritto di ritenzione sulle merci in suo possesso per crediti scaduti, anche verso destinatario/proprietario, nonché sulle merci delle spedizioni successive (artt. 2761 e 2756, 2°-3° comma, c.c.).

Le parti riconoscono espressamente che le singole spedizioni affidate dal Mandante allo Spedizioniere costituiscono esecuzione di un unico rapporto contrattuale continuativo disciplinato dalle presenti CGS. Pertanto lo Spedizioniere ha il privilegio speciale e il diritto di ritenzione ai sensi degli artt. 2761 e 2756, 2° e 3° comma, c.c. anche su tutte le merci e i relativi documenti di trasporto delle spedizioni successive a quella oggetto dei suoi crediti rimasti insoluti

In caso di rifiuto o irreperibilità del destinatario, lo Spedizioniere può adottare le misure necessarie per la custodia e restituzione della Merce agendo per conto del Mandante/Mittente, sui quali gravano i costi (detention/demurrage/port storage) e il rischio di perdite o danneggiamenti.

Il Mandante e il Mittente garantiscono:

- che gli elementi essenziali della spedizione sono correttamente descritti in tutti i documenti di trasporto;
- che natura, numero, quantità, qualità, contenuto dei colli, peso lordo, dimensioni e ogni altra indicazione fornita sono veritieri e corretti;
- che imballaggio, etichettatura, rizzaggio, fissaggio e fardaggio, se eseguiti direttamente, sono idonei in relazione alla Merce e alla modalità di trasporto;
- che la documentazione è autentica, completa e priva di irregolarità, conforme alle normative vigenti, in regola con la marcatura e la classificazione doganale;
- che la Merce è di libera esportazione/importazione e non è soggetta a restrizioni, embarghi o sanzioni internazionali o nazionali;
- che non sono state incluse merci dichiarate non accettabili dallo Spedizioniere.

Il Mandante e il Mittente autorizzano lo Spedizioniere alla gestione dei dati, anche sensibili, necessari allo svolgimento delle pratiche, anche in via telematica.

Il Mandante e il Mittente manlevano e tengono indenne lo Spedizioniere da ogni danno o spesa derivante dalla violazione delle garanzie sopra indicate, in particolare da mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio o dalla mancata segnalazione delle cautele necessarie per il maneggio della Merce.

ART. 8 – ANTICIPI E CREDITI DELLO SPEDIZIONIERE

Qualora lo Spedizioniere anticipi noli, corrispettivi del trasporto, noleggio contenitori, dazi, spese ed altre somme, il Mandante/Mittente è tenuto al versamento del corrispettivo dovuto, agli interessi per eventuali ritardi e alle eventuali perdite per variazioni di cambio.

Il Mandante/Mittente tiene integralmente indenne lo Spedizioniere da richieste di pagamento di noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria comune, surcharges o altre somme pretese da terzi allo Spedizioniere. Salva diversa pattuizione, nessuna compensazione è ammessa.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

Lo Spedizioniere agisce nella veste di Spedizioniere puro (art. 1737 c.c.) o di Spedizioniere-Vettore (art. 1741 c.c.) a seconda delle modalità concrete di esecuzione.

Spedizioniere puro: quando conclude contratti di trasporto senza emettere propri documenti di trasporto e senza fatturare a forfait comprensivo del nolo. Non è responsabile dell'esecuzione del trasporto, ma solo del Mandato e delle Operazioni Accessorie. Non risponde di perdite, danni o ritardi, salvo mala gestio o mala electio dimostrate.

Spedizioniere-Vettore: quando emette propri documenti di trasporto (es. House B/L), fattura a forfait comprensivo del nolo o assume espressamente per iscritto l'obbligo di eseguire il trasporto. Risponde per danni, avarie e/o perdita della Merce nei limiti dell'art. 1696 c.c. e delle convenzioni internazionali applicabili (CMR per strada internazionale; Varsavia/Montreal per l'aereo; Regole dell'Aja/Visby per il mare), inclusa la legge italiana.

In ogni caso, la responsabilità non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dal Vettore che effettivamente esegue il trasporto ai sensi della normativa uniforme applicabile o della legge nazionale.

ART. 10 – DANNI IN TRATTA IGNOTA

Qualora non sia possibile individuare il tratto del trasporto in cui il danno si è verificato, o il danno si verifichi in una fase di stoccaggio non configurabile come Sosta Tecnica, ovvero il depositario non possa invocare limiti risarcitori, si applica il limite massimo di 8,33 DSP per chilo di merce perduta o danneggiata.

ART. 11 – ECCEZIONI OPERATIVE

Il Mandante/Mittente rimborsa e tiene indenne lo Spedizioniere per soste dei mezzi di trasporto, costi di noleggio container, casse mobili e simili, ritorno della Merce a magazzino, deposito e successiva riconsegna. In caso di rifiuto o irreperibilità del destinatario si applica quanto previsto all'art. 6.

ART. 12 – DANNI INDIRETTI

È in ogni caso escluso, anche in deroga agli artt. 1223 e segg. c.c., il risarcimento per danni indiretti (mancato guadagno, perdita di interessi, ritardi nell'esecuzione dell'ordine, ecc.). Per spedizioni di campioni o merci destinate a fiere/esposizioni/eventi, il risarcimento (se dovuto) è limitato al nolo pattuito.

ART. 13 – ASSICURAZIONE

Il Mandante può dare mandato allo Spedizioniere per la stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta (costi a carico del Mandante, specificati in quotazione). In mancanza di istruzioni, la copertura è stipulata solo per i rischi ordinari. Lo Spedizioniere non è assicuratore né coassicuratore.

Qualora il Mandante assicuri direttamente la spedizione, la relativa polizza dovrà contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dello Spedizioniere. Lo Spedizioniere non ha l'obbligo di agire per l'indennizzo assicurativo o l'attività peritale, salvo incarico specifico a corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

ART. 14 – FORZA MAGGIORE

Lo Spedizioniere non è responsabile per perdite, danni, ritardi o mancate consegne causati da circostanze fuori dal proprio ragionevole controllo, non prevedibili né evitabili, tra cui: calamità naturali; guerre, terrorismo, pirateria, disordini civili; provvedimenti di Autorità governative; embargo o blocchi; epidemie e pandemie; scioperi; inadempimenti del Mittente o destinatario; difetti o vizi delle merci; decisioni unilaterali delle compagnie marittime (blank sailing, port omissions, short shipments, delay departure/arrival, ecc.).

ART. 15 – RECLAMI

Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo Spedizioniere a mezzo PEC o raccomandata A/R, tassativamente entro i termini previsti dalla normativa nazionale e internazionale applicabile.

ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti CGS e tutti i contratti di spedizione sono disciplinati dalla Legge Italiana, fatta salva la responsabilità dello Spedizioniere-Vettore ai sensi delle convenzioni internazionali applicabili al singolo trasporto. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Tribunale di Forlì.